



COMUNE DI

Brenna

PROVINCIA DI COMO



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE

CONTRODEDUZIONI PARERI ED OSSERVAZIONI 2^VAS

adozione delibera	C. C. n°	del	.2018
approvazione delibera	C. C. n°	del	.2018

il tecnico

dott. Arch. Marielena Sgroi

il sindaco

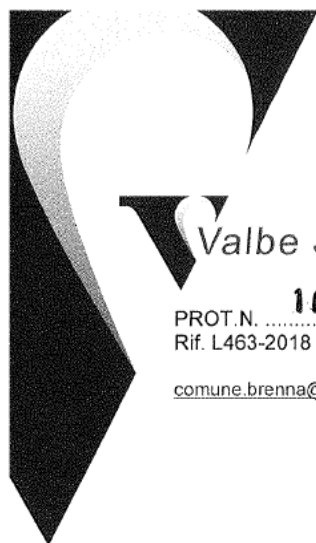
Avv. Paolo Vismara

resp. Area Tecnica Urbanistica e L.L.P.P.

Arch. Massimo Petrollini

collaboratrice
Silvia Aragona

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.
Il loro utilizzo anche parziale è vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

A) VALBE SERVIZI S.p.a.**Prot. n° 2841 del 06.06.2018 - Comune di Brenna**1671
PROT.N.
Rif. L463-2018 -AE

comune.brenna@pec.provincia.como.it

Comune di Brenna Prot. n° 006584 del 26.06.2018 p. 10122

Li, - 5.6/10. 2018.....

Ill.mo Sig.
SINDACO
Comune di BRENNIA**OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PGT****Ubicazione "Vasca di accumulo di prima pioggia sul collettore Alzate Brianza-Carugo", prevista dall'Accordo di Programma Quadro di cui alla D.G.R. n° VIII/001162 del 23 novembre 2005.**

Con la presente, per quanto anticipato durante la riunione della 1ª Conferenza VAS, indetta nell'ambito della procedura per la VARIANTE GENERALE AL PGT, confermiamo anzitutto la necessità di realizzare l'intervento denominato **"Vasca di accumulo di prima pioggia sul collettore Alzate Brianza-Carugo"** inserito nel Piano d'Ambito della provincia di Como in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro richiamato in oggetto.

Secondo lo Studio di fattibilità, elaborato dall'Ing. A. Cappelletti, la migliore e più funzionale localizzazione delle opere è stata individuata in aree ubicate a sud della linea ferroviaria Como-Lecco, secondo due possibili soluzioni, **Ipotesi A e Ipotesi B**, (vedasi stralcio planimetrico allegato), entrambe ricadenti all'interno del territorio di Codesto Comune.

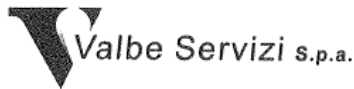
L'intervento, che ha subito ritardi dovuti alla laboriosa fase di costituzione del gestore unico del SII, verrà realizzato dalla nostra Società, in nome e per conto di Como Acqua, e si pone i seguenti obiettivi di pubblico interesse,

- raccogliere e inviare al trattamento di depurazione le acque meteoriche dette di "prima pioggia", provenienti dal bacino a monte del Comune di Brenna (ex Consorzio di Montorfano),
- sottoporre a grigliatura le acque "scolmate" in tempo di pioggia, prima del loro scarico nella Roggia Vecchia,
- ridurre di conseguenza l'afflusso, all'impianto di depurazione, di consistenti portate di punta, in tempo di pioggia,
- il tutto con evidenti benefici per il funzionamento del depuratore e della rete di collettamento, ma soprattutto per la salvaguardia del corpo idrico ricettore (roggia Vecchia), nel quale non verrebbero più scaricate le acque di prima pioggia, notoriamente molto inquinate, per effetto del dilavamento delle fognature "miste", che si verifica ad ogni evento meteorico significativo.

Via Caravaggio, 42 22066 Mariano Comense (Co) Tel. 031.75 20 64 Fax 031.35 51 593
Tel. Laboratorio Mariano 031 74 44 25 Tel. Impianto Nibionno 031 69 05 56
Cod. Fisc. 91000720135 P. Iva 02050020136 Capitale Sociale € 15.300.000,00
www.valbeservizi.it e-mail: info@valbeservizi.it PEC: valbe@pec.valbeservizi.it



Comune di Brenna Prot. n. 003587 del 26/12/2018 parere C.d.C. CC22



Lo Studio di fattibilità è stato inviato, in data 16/12/2005, all'Amministrazione comunale di Brenna che si è espressa favorevolmente per l'intervento, individuando come soluzione progettuale condivisa l'**Ipotesi A** di progetto.

Sulla scorta di tale valutazione è stata vincolata, nel vigente PGT, l'area a specifica destinazione, per una superficie stimata in circa mq 5.410,00 (in colore grigio nell'estratto mappa catastale allegato).

Premesso quanto sopra, dovendo ora riprendere le attività tecniche ed amministrative per completare la progettazione delle opere, a seguito di un ulteriore approfondito esame dell'impatto ambientale che caratterizza le due diverse ipotesi progettuali, considerando che la soluzione "Ipotesi A" ricade interamente in area boscata, riteniamo di individuare nella "**Ipotesi B**" la soluzione progettuale più coerente con i vincoli posti dal Piano di Indirizzo Forestale e più aderente agli indirizzi strategici posti a base della Variante Generale al PGT, con particolare riguardo a:

- salvaguardia e promozione degli ambiti boscati,
- tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio.

In tal senso inoltriamo formale istanza affinché, nella predisposizione della VARIANTE GENERALE AL PGT, venga individuata e vincolata l'area, per circa mq 3.750,00, (meglio evidenziata in colore giallo nell'estratto mappa catastale allegato) necessaria alla realizzazione delle opere, così come risultante dalla citata soluzione progettuale, "**Ipotesi B**".

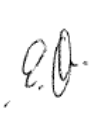
Certi del positivo esito della presente, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o documentazione che riterrete utile allo scopo.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Luca Claudio Colombo



Allegati: *Stralcio Planimetrico*
Estratto mappa catastale



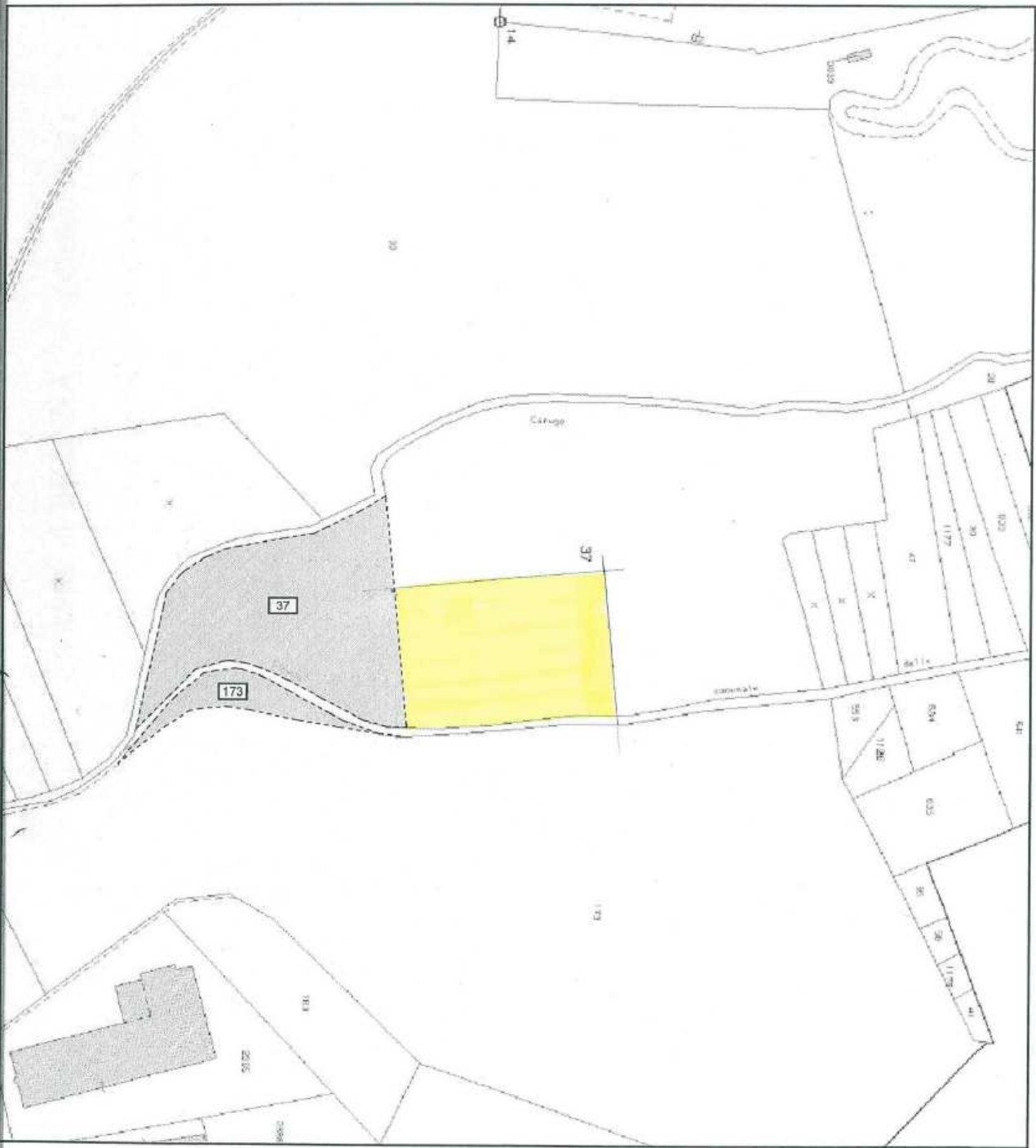
Comune di Brenna Prot. n. 003284 del 26/05/2018 parte 2 art. 6 CC22

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Comune di BRENNNA
Foglio n. 903 - Scala 1 : 2000



- AREA PREVISTA PER IPOTESI "A"
(circa mq 5.410,00)
- AREA PREVISTA PER IPOTESI "B"
(circa m 75,00 x 50,00 = mq 3.750,00)



CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA PARZIALENTE

Con riferimento alla diversa collocazione della "Vasca di accumulo di prima pioggia sul collettore Alzate Brianza- Carugo", seppur la nuova ubicazione risulta essere maggiormente compatibile da un punto di vista ambientale e paesistico, non è possibile apportare la suddetta modifica, nella fase del procedimento amministrativo corrispondente alla 2^ conferenza di VAS, poichè l'intervento proposto è stato valutato nell'ambito della procedura, in altro luogo.

Si provvederà ad inserire un disposto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, nel quale verrà esplicitato che sarà possibile dislocare la nuova infrastruttura nella ubicazione alternativa proposta, previa progettazione dell'opera pubblica con relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

B) RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**Prot. n° 2504 del 25.05.2018 - Comune di Brenna**

Ferrovie dello Stato Italiane
 UA 25/5/2018
 RFI-DPR_DTP_ML.INGVA0011\PA
 2018\0005505

Direzione Produzione
 Direzione Territoriale Produzione Milano
 S.O. Ingegneria
 Il Responsabile

Comune di BRENNIA
 PROVINCIA DI COMO
 Area Tecnico-Urbanistica e Lavori Pubblici
 c.a.: Arch: Massimo Petrollini
 Pec: comune.brenna@pec.provincia.como.it

Milano, data del protocollo

Oggetto: Variante Generale al Piano del Governo del Territorio e piano urbano dei servizi del sottosuolo (PUGSS) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di incidenza sul S.I.C. "Fontana del Guercio". Convocazione della seconda Conferenza di valutazione conclusiva.

Allegati: N°1 Stralcio di DPR 753/80.

Con riferimento alla Vostra nota Prot. n. 2298 in data 14/05/2018 di codesto Comune; per quanto all'oggetto, RFI S.p.a. vuole fornire alcune osservazioni utili relative agli immobili di proprietà ferroviaria, all'infrastruttura ferroviaria stessa, nonché alle incombenze ed obblighi che essa stessa può generare.

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici e attrezzature delle stazioni, degli scali merci e di servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

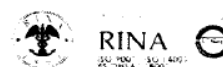
Tali immobili, a norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", essendo destinati al pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso di questa Società.

Inoltre, è necessario che si tenga in considerazione e che venga riportato nelle norme d'attuazione dello strumento urbanistico in vigore, per quanto espressamente richiamato il rispetto:

- a) Di tutti gli articoli contenuti nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753.
 Segnaliamo nello specifico che l'Art.49 prevede il divieto di costruire o ricostruire fabbricati o manufatti; nella cartografia siano pertanto indicate le fasce di rispetto della linea ferroviaria previsti di m 30 dalla più vicina rotaia.

Responsabile della Procedura: Giuseppe Cassano
 Via L. Breccia, 28 - 20126 Milano
 Tel. 02 6371 5826 - E-mail g.cassano@rfi.it

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
 cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
 Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
 Cod. Fisc. 01585570581 - P. Tel. 01008081000 - R.E.A. 758300





- b) Dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1, del citato art. 3.

Inoltre questa S.O. Ing. in caso si necessiti di Deroga, sarà in grado, a seguito di una accurata analisi, di esprimere il proprio parere ai sensi dell'Art.60 del DPR 753/80. Qualora sarà necessario presentare il progetto questi dovrà essere corredato a livello di dettaglio "esecutivo" completo di tutti i documenti che questa S.O. Ing. ne farà richiesta affinché corrisponda a tutte le specifiche atte a garantire la sicurezza e regolarità dell'Esercizio Ferroviario.

Infine, per evitare errate applicazioni della legislazione vigente, per le opere ferroviarie sarà anche opportuno richiamare, nelle citate norme d'attuazione, l'art. 25 della legge n. 210/1985 sopra citata, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

Si prega di tener conto delle indicazioni sopra riportate, si rimane disponibili per ulteriori chiarimenti.

Ing. Gabriele SPIROLAZZI

**ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
TRASPORTI**
**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753**

su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Art. 58. — Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Art. 59. — L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina parete, la miniera in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (4), concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 60. — Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle fortificazioni, la sicurezza dei ponti e le particolari circostanze locali lo richiedano, possono essere autorizzati dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni delle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C. hanno il compito di esaminare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Art. 61. — Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

Art. 62. — Le disposizioni di cui agli articoli da 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio e opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

Art. 63. — I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 90.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

Titolo IV
**SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI
DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI
PER GLI UTENTI**

Art. 64. — I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa o acustica verso la strada ed a comando automatico.

Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di «passaggio a livello», la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

(4) Sta in T 10.0.

**ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
TRASPORTI**
**ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753**

munque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 49. — Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 50. — Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 del momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51. — Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52. — Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 53. — Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 54. — Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fucine, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 55. — I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56. — Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 57. — In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C.,

**ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
TRASPORTI****ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753**

Art. 41. — In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.

I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 42. — Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 43. — Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 44. — È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 45. — I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

È vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative da L. 20.000 a L. 60.000.

Art. 46. — È fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Gli uffici lavori compartimentali della F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 con l'arresto fino a due mesi.

Art. 47. — I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti del secondo comma, la demolizione viene disposta con l'ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

Art. 48. — È vietato fare fuoco alle stoppie o accendere co-

**ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
TRASPORTI****ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753**

agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

Art. 34. — La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

Art. 35. — Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave.

TITOLO III**DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ
LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI
SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ
E DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ
DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA
DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO**

Art. 36. — Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i fianchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.

Art. 37. — È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 300.000.

Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 38. — Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

Art. 39. — È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.

Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notizia della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffidare, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

Art. 40. — Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Viene inserito nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole apposito capitolo dedicato all'area ferrovia ed alla relativa fascia di rispetto, riportando i riferimenti normativi in materia, allegati al contributo formulato da RFI s.p.a.

C) REGIONE LOMBARDIA - Ufficio territoriale regionale Insubria agricoltura, foreste, Caccia e pesca**Prot. n° 3140 del 22.06.2018 - Comune di Brenna****Regione Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it

Varese
21100 - Viale Belforte n. 22
Tel 0332 338511

Como
22100 - Via Luigi Einaudi n. 1
tel. 031 3201

Provincia di Como Settore Territorio
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Comune di Brenna
comune.brenna@pec.provincia.como.it

Oggetto: valutazione ambientale strategia della variante generale al PGT. Parere di conformità al Piano di Indirizzo Forestale.

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 19.09.2017 il Comune di Brenna ha avviato il procedimento di variante generale al PGT in oggetto e la correlata valutazione ambientale strategica;
- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 19.09.2017 il Comune di Brenna ha individuato le autorità procedente e competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di PGT in oggetto.

Considerato che in data 14.05.2018 è stato pubblicato a Sivas l'avviso di messa a disposizione degli elaborati di variante.

Richiamata la nota n. 18292 del 16.05.2018 con la quale la Provincia di Como ha richiesto il parere di competenza in relazione alla conformità della variante in oggetto rispetto al Piano di Indirizzo Forestale, costituente specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 48, comma 2 della l.r. 31/2008.

Dato atto che con delibera n. 8 del 15.3.2016 il Consiglio della Provincia di Como ha approvato definitivamente il Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

Dato atto che la variante di PGT in esame non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune di Brenna dal PIF.

Considerato che per gli ambiti ove la variante generale prevede l'attribuzione di altra destinazione urbanistica oltre a quella "ambiti boscati", è necessario precisare nelle norme del Piano delle Regole la prevalenza in caso di contrasto.

Considerato altresì che la variante di PGT non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale (così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF) né tanto meno vengono correttamente rappresentate le superfici boscate alla scala propria del PGT.

Referente: LUCA CORTI - tel. 031/320556

Richiamato l'art. 13 delle NTA del Piano di Indirizzo, ove è previsto che le variazioni alla trasformabilità dei boschi attribuita dal Piano sono soggette a verifica di conformità al PIF, acquisita nell'ambito del procedimento VAS (nel caso di accordi di programma o di varianti di PGT non soggette a verifica di compatibilità al PTCP) e di verifica di compatibilità al PTCP.

Dato atto che le funzioni amministrative in materia forestale rientrano tra quelle trasferite a Regione Lombardia a far data dal 01.04.2016, in base alle ll.rr. 19/2015 e 7/2016 e alla d.g.r 30.03.2016, n. 4998.

SI ESPRIME

Parere positivo in ordine alla conformità al PIF della variante generale al PGT in oggetto subordinandone l'efficacia al recepimento delle seguenti indicazioni:

1. per tutti gli ambiti, individuati in allegato a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove la variante generale al PGT prevede altra destinazione urbanistica oltre a quella "ambiti boscati", è necessario che nelle norme del piano delle regole ne venga chiaramente precisata la prevalenza in caso di contrasto. Per tali ambiti, in sede di valutazione di compatibilità al PTCP, il presente parere di conformità al PIF verrà aggiornato in caso di incremento del consumo di bosco attribuito dal Piano al PGT indicato in allegato 1 alla relazione di PIF.

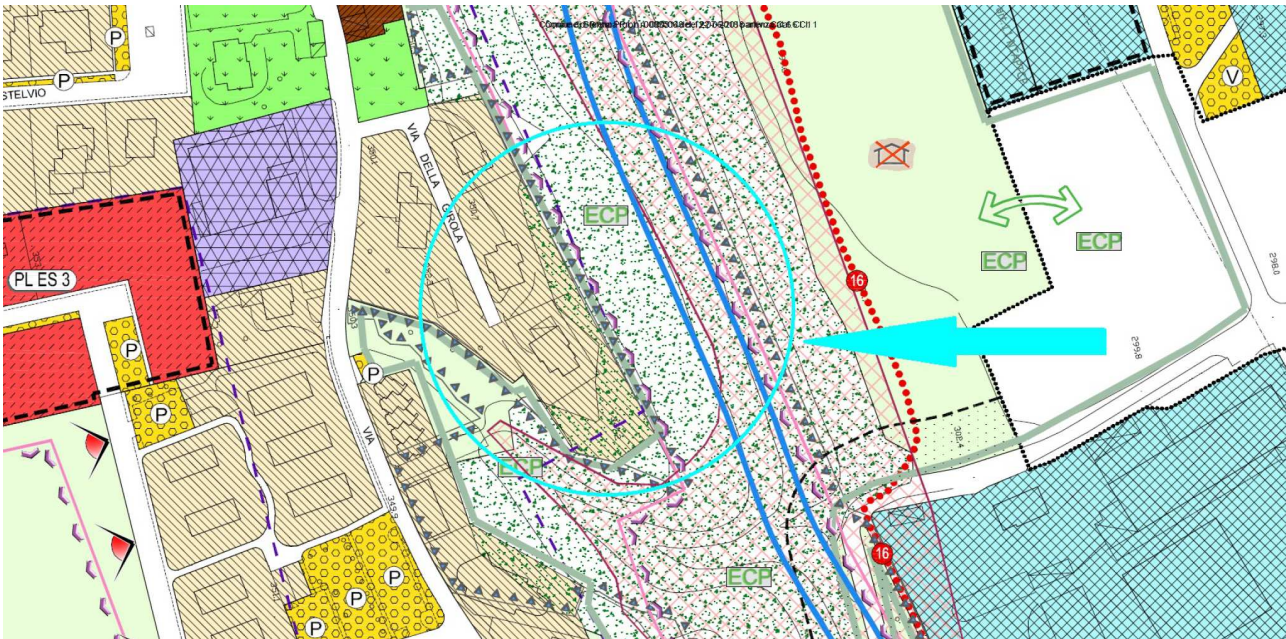
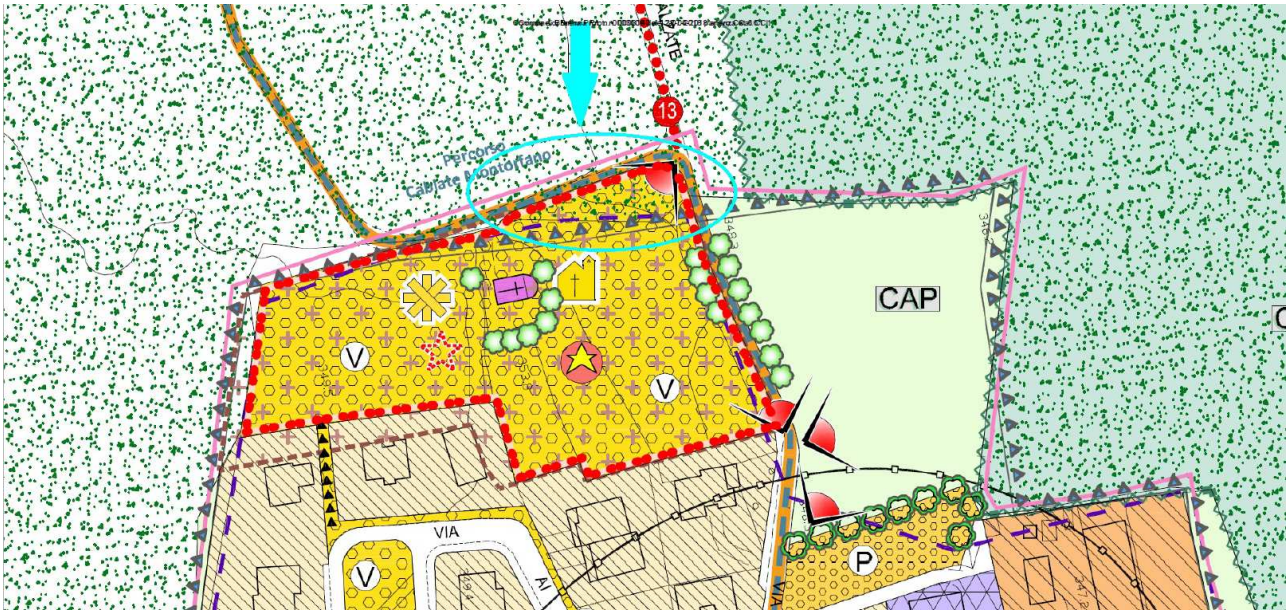
Il presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti connessi alle valutazioni inerenti il procedimento di VAS. Nel principio della leale collaborazione tra enti Regione Lombardia si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti e conseguenti formali determinazioni in relazione alla conformità al Piano di Indirizzo Forestale in ordine all'eventuale assoggettamento alla VAS e/o valutazione di compatibilità della variante di PGT al PTCP ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

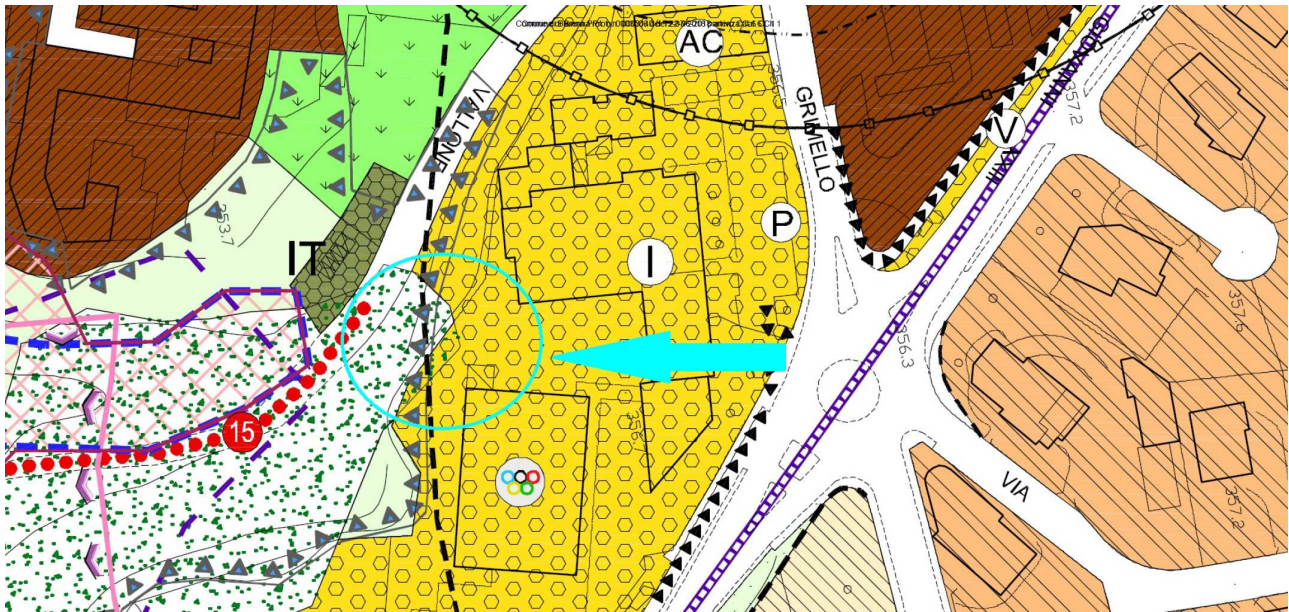
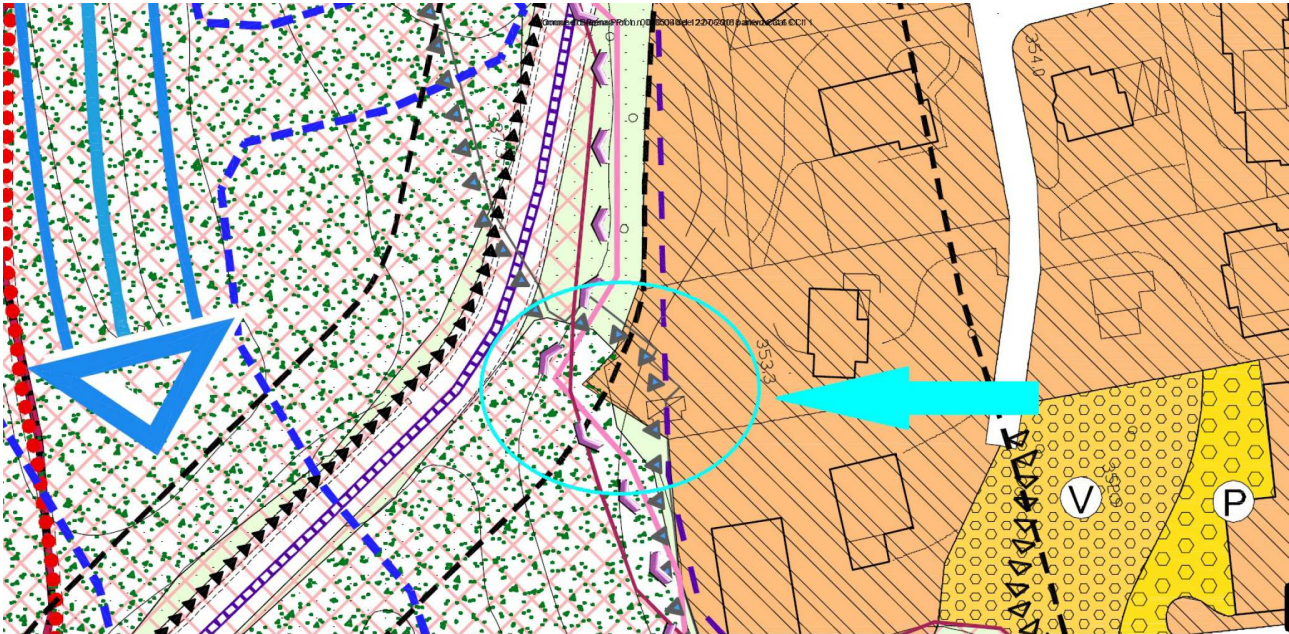
IL DIRIGENTE

CHIARA BOSSI

Allegati:

File ParereConformitàPIF_Allegato.pdf





CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Si provvede ad inserire un disposto normativo speciale nell'articolo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, nel quale si esplicita che nella fattispecie esemplificativa delle casistiche in cui si rileva la sovrapposizione dell'ambito boscato con contesti edificabili, le aree boscate possono essere trasformati, qualora rientranti in ambiti "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta", nella fattispecie di aree edificabili ed in ambiti sottoposti a piani di lottizzazione, mentre viene esclusa la trasformazione di aree boscate classificate, nel Piano delle Regole, in zone aree ed attrezzature di uso pubblico e generale.

Nel merito della rete viaria rappresentata nel progetto di variante, la quale coinvolge alcuni ambiti boscati, delimitata diversamente rispetto al quadro pianificatorio della vigente strumentazione urbanistica, si prevede la possibilità di trasformazione dei contesti, a fronte della redazione di un progetto puntuale dell'opera pubblica, nel rispetto della superficie trasformabile ammessa, per il Comune di Brenna, dal vigente Piano di Indirizzo Forestale.

D) PARCO REGIONALE DELLE GROANE**Prot. n° 3198 del 27.06.2018 - Comune di Brenna****Parco Regionale delle Groane***CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA-PROVINCIA COMO*

Prot.
Posizione
Rif. Int.vince/pareri/
Brenna1
**Oggetto: valutazione di
incidenza PGT Brenna**

Egregio Signor
Presidente Provincia di Como
Via Borgovico 148
22100 COMO

c.a Dr. Antonio Endrizzi
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Egregio Signor
SINDACO
Comune di Brenna
22040 BRENNA

c.a Arch. Massimo Petrollini
comune.brenna@pec.provincia.como.it

Solaro, 21 giugno 2018

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;

Visto il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, con il quale il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblica la lista dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e nella quale è stato individuato il sito IT 2050002 "Boschi delle Groane" ricadente nel territorio del Parco delle Groane;

Visto il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha dettato "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000"

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei siti di interesse comunitario per la Lombardia, sono stati individuati i soggetti gestori e le modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza;

Parco Regionale delle Groane

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA-PROVINCIA COMO

Considerato che il Parco delle Groane, ai sensi della LR 39/2017 è stato individuato quale soggetto gestore del sito IT 202008 “Fontana del Guercio”;

Visto lo studio di incidenza redatto Eugenio Carli, Barbara Chiarenzi, Stefania Bologna, Alessandra Gagliardi per la variante al Piano di Governo del Territorio (ex L.R. 12/2005) del Comune di Brenna e relativo al Sito “Fontana del Guercio” pubblicato sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul sito del Comune di Brenna;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla analisi di incidenza redatta per la variante al PGT e relativa al Sito di interesse comunitario IT 202008 “Fontana del Guercio”, facendo presente, a titolo collaborativo, che:

- Punto 4.3 Ai sensi della Legge regionale 39/2017 il Comune di Carugo non è più Ente gestore della Riserva, ma lo è il Parco delle Groane.
- Punto 4.5.4 Sempre per effetto della sopracitata Legge regionale il Parco delle Groane è stato ampliato, accorpendo le aree del PLIS e su territori dei Comuni di Cantù, Cermenate, Vertemate con Minoprio, Fino Mornasco, Cucciago.
- Punto 4.5.9 riguardo al Piano Faunistico Venatorio regionale andrebbe meglio specificato che il divieto di caccia sussiste solo per il Parco Naturale delle Groane

A disposizione per ogni eventuale chiarimento o delucidazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL Direttore Generale/Segretario

Dr. Mario Girelli

Firmato digitalmente da Mario Girelli

Il Responsabile del procedimento

Dr. Luca Frezzini

Firmato digitalmente da Luca Frezzini

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Si provvede, nell'ambito del testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole ad effettuare le precisazioni richieste dal Parco delle Groane, in quanto Ente gestore del SIC della Fontana del Guercio.

E) PROVINCIA DI COMO - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette**Provvedimento n° 15/2018 - Valutazione d'incidenza ZSC IT2020008 "Fontana del Guercio"****Prot. n° 3484 del 11.07.2018 - Comune di Brenna**

Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PARCHI E AREE PROTETTE

PROVVEDIMENTO. N. 15 / 2018

OGGETTO: VALUTAZIONE D'INCIDENZA COMUNITARIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE, DEL D.P.R. 357/1997, DELLA L.R. 86/1983 E DELLA D.G.R. 8 AGOSTO 2003, N. 7/14106 E S.M.I., CONCERNENTE LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRENNA - ZSC IT2020008 "FONTANA DEL GUERCIO"

IL RESPONSABILE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e s.m.i., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

VISTO il d.p.r. n. 357/1997.

VISTA la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., con la quale la Regione Lombardia individuava le modalità procedurali per l'applicazione della Valutazione d'Incidenza Comunitaria (VIC) prevista dalla suddetta Direttiva 92/43/CEE.

VISTA la d.g.r. 10 luglio 2004, n. 7/18453, con la quale la Regione Lombardia individuava gli enti gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

CONSIDERATO CHE il Parco delle Groane, ai sensi della L.R. 39/2017 è stato individuato quale soggetto gestore del sito IT2020008 "Fontana del Guercio".

CONSIDERATO che, per effetto della Direttiva 92/43/CEE, i proponenti di piani non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e nei pSIC debbono predisporre uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che tali interventi non pregiudichino la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

VISTO l'art. 25-bis della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, come modificato dalla L.R. 4 agosto 2011, n. 12, per effetto del quale: "[...] Le province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). [...] la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza".

VISTO lo Studio d'Incidenza allegato alla proposta di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Brenna, che interessa aree confinanti il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2020008 "Fontana del Guercio", trasmesso dal Comune di Brenna congiuntamente agli atti di PGT.

ESAMINATI la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi.

VERIFICATO che lo Studio d'Incidenza presenta i contenuti minimi previsti dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 2, comma 7, della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106, come modificato dall'art. 2, comma 3, della d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 8/3798, per effetto del quale: *“La valutazione d'incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione del Sito Natura 2000 (SIC e/o pSIC e/o ZPS) interessato dalla pianificazione”*.

CONSIDERATO che la Provincia con nota prot. n. 18301 del 16 maggio 2018 ha richiesto al Parco Regionale delle Groane, Ente Gestore del SIC IT2020008 “Fontana del Guercio”, il parere obbligatorio di competenza ai sensi della sopracitata normativa.

VISTO il parere favorevole espresso dal Parco Regionale delle Groane con nota prot. n. 2480 del 26 giugno 2018, di seguito riportato nella sua parte dispositiva:

“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla analisi di incidenza redatta per la variante al PGT e relativa al Sito di interesse comunitario IT 2020008 “Fontana del Guercio”, facendo presente, a titolo collaborativo, che:

-Punto 4.3 Ai sensi della Legge regionale 39/2017 il Comune di Carugo non è più Ente gestore della Riserva, ma lo è il Parco delle Groane.

-Punto 4.5.4 Sempre per effetto della sopracitata Legge regionale il Parco delle Groane è stato ampliato, accorpando le aree del PLIS e su territori dei Comuni di Cantù, Cermenate, Vertemate con Minoprio, Fino Mornasco, Cucciago.

-Punto 4.5.9 riguardo al Piano Faunistico Venatorio regionale andrebbe meglio specificato che il divieto di caccia sussiste solo per il Parco Naturale delle Groane.”

RICHIAMATO il parere VAS espresso dalla Provincia di Como sulla proposta di PGT (parere prot. n. 3901 dell'08 novembre 2012) che riportava quanto segue: *“Si evidenzia che al confine con il comune di Brenna è localizzato il SIC IT2020008 “Fontana del Guercio”. Premesso che non è stato avviato il procedimento di valutazione d'incidenza in quanto non sono presenti previsioni nella porzione di territorio comunale limitrofa al SIC, si rileva peraltro la necessità di attivare, di concerto con il Comune di Carugo, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'emungimento dei pozzi ubicati sul territorio comunale di Brenna sul SIC medesimo. Qualora i risultati di detto monitoraggio, evidenziassero la non sostenibilità ambientale dell'emungimento idrico dai pozzi maggiormente interferenti con il bilancio idrico del SIC, dovranno essere attivate opportune azioni di mitigazione al fine di contenere le criticità evidenziate.”*.

VERIFICATO altresì, anche tramite sopralluogo, che la variante di PGT in esame non possiede caratteristiche tali da produrre significativi impatti potenziali negativi sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel SIC, a condizione che venga attuata la prescrizione sotto riportata.

RITENUTO quindi di attribuire esito favorevole alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

PREMESSO che il presente provvedimento è valido unicamente in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza, non avendo pertanto effetto su procedimenti in materia paesaggistica, idrogeologica, forestale o altro, per i quali, se previsti, andranno acquisiti i relativi nulla osta presso i rispettivi enti competenti.

VISTA la determina n. 779 del 17 ottobre 2017 di conferimento al dott. Antonio Endrizzi di incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8-10 del CCNL 31/03/1999 e s.m.i., con funzioni di direzione del Servizio.

DECRETA

di esprimere ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del d.p.r. 357/1997, della L.R. 86/1983 e della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., **Valutazione di Incidenza positiva** in merito alla proposta di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Brenna, che interessa aree confinanti il Sito di Importanza Comunitaria IT2020008 "Fontana del Guercio".

La validità del presente parere è subordinata al rispetto della seguente prescrizione:

- **Dovrà essere attivato, di concerto con il Comune di Carugo e con il Parco Regionale delle Groane in qualità di Ente Gestore, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'emungimento dei pozzi ubicati sul territorio comunale di Brenna sul SIC medesimo. Qualora i risultati di detto monitoraggio, evidenziassero la non sostenibilità ambientale dell'emungimento idrico dai pozzi maggiormente interferenti con il bilancio idrico del SIC, dovranno essere attivate opportune azioni di mitigazione al fine di contenere tale criticità.**

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme, il presente provvedimento sarà ulteriormente verificato in sede di valutazione di compatibilità della variante generale del PGT con il PTCP ed eventualmente aggiornato, se necessario, in sede di parere motivato finale.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, "Codice del processo amministrativo", ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Enti interessati e alla Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile.

Lì, 11/07/2018

IL RESPONSABILE
ENDRIZZI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

REFERENTI PER L'ISTRUTTORIA

dott.ssa Adriana Paolillo (tel. 031/230485)

adriana.paolillo@provincia.como.it

dott. Marco Cantini (tel. 031/230456)

marco.cantini@provincia.como.it

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Si provvede, nel articolo del testo delle Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole dedicato al SIC della Fontana del Guercio ad inserire la puntuale prescrizione del Decreto di Valutazione di Incidenza sul SIC.

F) PROVINCIA DI COMO**Prot. n° 26616 del 11.07.2018 - Provincia di Como****Prot. n° 3485 del 11.07.2018 - Comune di Brenna****PROVINCIA DI COMO**protocollo.elettronico@pec.provincia.como.itVIA BORGOVICO N. 148 - 22100 COMO -
C.F. N. 80004650133 - P. IVA N. 00606750131**Prot. n. 26614****Como, 11 luglio 2018**

Risposta al foglio n.

OGGETTO: Parere provinciale VAS della variante generale al PGT di Brenna.*TRASMESSA VIA PEC***Comune di
22040 BRENNIA (CO)***Pec:* COMUNE.BRENNIA@PEC.PROVINCIA.COMO.IT

In relazione al processo di consultazione attualmente in corso, sulla scorta della documentazione agli atti, si ritiene di segnalare quanto di seguito indicato.

1 Valutazioni di carattere generale

La variante in oggetto nasce, come dichiarato nella Relazione di variante, dalla necessità di effettuare una revisione generale della vigente pianificazione urbanistica anche alla luce della mancata attuazione di alcuni interventi previsti e delle problematiche di carattere viario da risolvere nel centro di Brenna. La proposta di variante modifica gli ambiti di trasformazione esistenti, riconducendo al sistema agricolo aree di valore naturalistico ed ecologico in connessione alla rete ecologica del PTCP e introduce aree di espansione finalizzate alla risoluzione di criticità viabilistiche locale, operando un bilancio ecologico che viene approfondito a livello quantitativo e qualitativo nella documentazione pubblicata, in coerenza con i contenuti della L.R. 31/2014 e s.m.i.

Con riferimento al Sistema di Monitoraggio definito nel Rapporto Ambientale del PGT vigente, si evidenzia che sarebbe opportuno fornire le risultanze del monitoraggio e i dati relativi agli indicatori di stato e di prestazione al fine di valutare i trend e l'effettiva sostenibilità della proposta di variante in relazione alle conclusioni evidenziate.

Si suggerisce inoltre di analizzare i dati relativi al trend demografico e valutare la proposta di piano con particolare riferimento alla coerenza del dimensionamento di piano con la crescita della popolazione.

Si evidenzia infine che non essendo disponibile la proposta di normativa in variante e la cartografia completa del Piano delle Regole e dei Servizi, la valutazione in merito a tali atti sarà effettuata in sede di valutazione di compatibilità della variante di PGT con il PTCP.

2 Ambiti di trasformazione proposti

Nella presente variante al PGT di Brenna vengono proposte modifiche agli ambiti di trasformazione esistenti e nuove aree di espansione rispetto alle quali si rileva quanto segue:

AMBITO PdC1

Con riferimento all'area oggetto di *riconoscimento di "edificato esistente"* occupata dalla trattoria, stante il fatto che l'area è azionata nel PGT vigente come area agricola, si chiedono chiarimenti in ordine al cambio di destinazione d'uso.

In relazione *alla previsione di parcheggio*, si evidenzia che l'area appartiene alla rete ecologica del PTCP (CAP - aree sorgenti di biodiversità di primo livello) ed è caratterizzata dalla presenza di sterrato, già utilizzata come area a parcheggio per una superficie maggiore rispetto a quella indicata nella cartografia della variante di piano.

Tutto ciò premesso si chiedono chiarimenti in ordine all'effettivo utilizzo e trasformazione dell'area rispetto alla previsione del PGT vigente (aree boschive).

3 Specifici ambiti tematici

3.1 Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Paesistico-Ambientale del PTCP

3.1.1 Rete ecologica e consumo di suolo

3.1.1.1 Rete ecologica

Con riferimento all'art. 11, commi 4, 5, 6 e 12 delle NTA del PTCP, la classificazione ed estensione della rete ecologica può essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali. Tali modifiche debbono essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e comunque garantire la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica. Tale coerenza è verificata dalla Provincia nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali. La rete ecologica del PTCP costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati.

⇒ La proposta di variante al PGT modifica **previsioni di ambiti di trasformazione**, rispetto alle quali si rilevano criticità, come evidenziato al paragrafo 2, in merito alla sostenibilità dei processi trasformativi rispetto al contesto paesaggistico e alla funzionalità complessiva della rete ecologica provinciale.

⇒ Relativamente alle **restanti previsioni** contenute nella proposta di variante al PGT si ritiene che per caratteristiche, collocazione, valore eco-sistemico, coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità della rete ecologica, appartengano alla medesima rete tutte le aree interne al Tessuto Agricolo come individuate sulle Tavole 14a, 14b e 14c Progetto di PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) della proposta di variante al PGT, fatto salvo quanto sotto riportato:

- a. si chiede di rettificare la rappresentazione della rete ecologica del PTCP riportata sulle Tavole 14a, 14b e 14c Progetto di PGT come sopra definita.
- b. con riferimento alle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, già appartenenti alle aree agricole ed ambientali nel PGT vigente e pertanto riconducibili alla rete ecologica del PTCP, si evidenzia che non è possibile evincere tale azionamento dalla cartografia redatta per la variante in oggetto. *Si chiede pertanto di rendere*

maggiormente visibile l'azzonamento esistente su tali aree in coerenza con l'appartenenza alla rete ecologica del PTCP.

- c. con riferimento alla previsione di ampliamento e prosecuzione della viabilità in progetto di via De Gasperi, si chiede di limitare la trasformazione all'area interessata dal frutteto salvaguardando il valletto esistente a est della previsione medesima, che rappresenta il limite naturale del bosco con funzione di filtro tra il comparto boscato e l'edificato esistente.
- d. con riferimento alla previsione di impianti tecnologici in progetto riportata sulla tavola 14 b Progetto di PGT, si chiedono chiarimenti in relazione alla tipologia di impianto e ai conseguenti impatti sulla rete ecologica del PTCP.

Quanto sopra, fatto salvo le verifiche dei limiti di sostenibilità insediativa così come individuato nel successivo punto 3.1.1.2.

3.1.1.2 Consumo di suolo

Con riferimento ai contenuti dell'art. 38 delle NTA del PTCP, si evidenzia quanto segue.

La S.A.E. del PGT vigente risulta pari a 48.214 mq. La variante al PGT (tav.DP9) prevede un consumo di suolo pari a 15.338 mq circa e una capacità residua in rete ecologica di 33.976 mq. Tale calcolo non appare corretto ai fini dell'art. 38 delle NTA del PTCP, in quanto le aree appartenenti agli ambiti T5,T7,T8 fanno parte di ambiti del PGT vigente e ancor prima inserite nel PRG oggetto di valutazione di compatibilità con il PTCP, e non computabili ai fini del consumo di suolo.

La variante al PGT prevede inoltre una superficie a parcheggio nell'ambito PdC1, a servizio dell'attività economica esistente in aree appartenenti alla rete ecologica del PTCP. Tale superficie per la parte ritenuta sostenibile ai fini della compatibilità con la rete ecologica, dovrà essere conteggiata nel calcolo del consumo di suolo.

Con riferimento all'area per impianti tecnologici in progetto riportata sulla tavola 3a Consumo di suolo tra gli ambiti urbanizzati, si chiedono chiarimenti in merito a tale inclusione, stante il fatto che il PGT non conteneva la previsione medesima.

Si chiede pertanto di verificare la correttezza dei calcoli e di aggiornare l'effettivo residuo di consumo di suolo al fine della verifica della coerenza con il PTCP in merito alla sostenibilità insediativa di cui ai disposti dell'art. 38 delle NTA del PTCP medesimo.

3.1.2 La gestione dei boschi

In relazione alla componente in oggetto, si richiama il parere (AE12.2018.2582 del 27/06/2018) di conformità al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como (piano di settore del PTCP) approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15/03/2016, espresso dall'Ufficio Territoriale Regionale Insubria di Como, autorità forestale competente alla valutazione della trasformazione del bosco.

3.1.3 Aree agricole

Con riferimento alla componente in oggetto, si prende atto dell'individuazione delle aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. riportata sulle tavole della proposta di variante del PGT (Tavola 14a, 14b e 14c Progetto di PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) che rappresentano i comparti agricoli di valenza economico-produttiva sul territorio provinciale, con maggior vocazione agricola e particolarmente idonei allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa.

3.1.4 Aree protette e Siti Rete Natura 2000

Con riferimento alla tematica in oggetto ed in particolare alle procedure di valutazione d'incidenza di cui alla L.R. 86/1983 modificata il 04 agosto 2011 e alla d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i. si evidenzia la presenza al confine del territorio comunale della ZSC IT2020008 "Fontana del Guercio". Allo scopo di espletare il procedimento di Valutazione d'Incidenza, questo Ente ha richiesto all'ente gestore (con nota n. 18301 del 16/05/2018) l'espressione del parere obbligatorio di competenza ai sensi dell'art. 2, comma 7, della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., pervenuta in data 03/07/2018.

Si allega il provvedimento di Valutazione d'Incidenza concernente la variante al Piano di Governo del Territorio di Brenna che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere.

Con riferimento alle aree interessate dalla proposta di Parco Regionale, si chiede di rendere maggiormente visibile il perimetro e si chiedono chiarimenti in merito a tale proposta anche in relazione alla mancata adesione del Comune di Brenna alla proposta di ampliamento del Parco Regionale delle Groane.

3.1.5 La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e gli alberi monumentali

Con riferimento alla componente in oggetto, si rileva che la variante al PGT individua gli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e gli altri edifici tutelati di interesse storico, artistico e ambientale.

Con particolare riferimento alla Chiesa della Beata Vergine Maria di Loreto, si chiede di individuare un'ideale area di rispetto ai sensi dell'art. 18 delle norme del PTCP, finalizzata a salvaguardare il cono visivo attorno a tale bene. Si suggerisce di includere in tale area il parcheggio esistente.

3.1.6 Componente geologica

In riferimento a quanto in oggetto si evidenzia che praticamente tutti gli ambiti interessati dalla variante ricadono in classe di fattibilità geologica 2a, classe che non pone particolari vincoli alla trasformazione d'uso del suolo.

Viene evidenziato che gli ambiti PdR 5, PdR 6 e PdC 3, pur ricadenti in classe di fattibilità geologica 2a confinano anche con un settore di versante ad acclività elevata posto in classe di fattibilità geologica 4a la cui criticità è data da reali o potenziali fenomeni di dinamica geomorfologica.

Viene inoltre segnalato che le schede relative agli ex ambiti T1 (pag. 40), T2 (pag. 49) e T3 (pag. 58) sono ruotate in senso antiorario di 90° rispetto alla direttrice N-S.

Si coglie infine l'occasione per ricordare che la variante dovrà essere corredata da copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.

3.2 Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Urbanistico Territoriale del PTCP

3.2.1 Componente viabilistica

In relazione alla componente in oggetto, non si rilevano criticità.

3.2.2 Sistema distributivo commerciale

In relazione alla componente in oggetto, si suggerisce di utilizzare nelle schede descrittive degli ambiti la dicitura “medie e grandi strutture di vendita” in sostituzione di “medie e grandi strutture commerciali” richiamando le definizioni contenute nel D.Lgs 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e nella L.R. 6/2010.

3.2.3 Sistema produttivo

In relazione alla componente in oggetto, non si rilevano criticità.

3.3 Sistema idrico integrato

Reti fognarie e scarichi di acque reflue

Con riferimento alla documentazione di variante per quanto di competenza del Servizio Acque non si hanno osservazioni da esprimere.

Si ricorda comunque in generale che gli interventi in aree non raggiunte da rete fognaria implicano la necessità di attivazioni di scarichi nell'ambiente, la cui fattibilità è strettamente limitata ai casi dettati dal Regolamento regionale n. 3/2006. Si ricorda infine che nelle aree non servite da fognatura tutti gli insediamenti, anche già esistenti, sono soggetti all'obbligo di regolarizzazione degli scarichi. Nel caso di nuclei abitati o insediamenti particolarmente addensati, l'adeguamento tecnico può risultare molto difficoltoso o impossibile, pertanto in questi casi si ritiene che, nella pianificazione territoriale e in collaborazione con le strutture dell'Autorità d'Ambito, debba essere adeguatamente prevista la realizzazione delle reti fognarie mancanti.

Si rimandano al Comune le verifiche per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del R.R. 07/2017.

Approvvigionamento idrico e derivazioni d'acqua ad uso potabile

Si richiamano, le disposizioni normative in merito alle attività vietate nelle aree di rispetto (D.G.R. del 10 aprile 2003 n. VII/12693 e art. 94 del D. Lgv. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.):

- la ZTA (Zona di Tutela Assoluta) delle captazioni potabili deve essere almeno di 10 m di raggio dal punto di captazione e un'eventuale deroga all'estensione suddetta dovrà essere richiesta all'Ufficio d'Ambito di Como, competente per le aree di salvaguardia, e approvata dagli Enti competenti.
- qualsiasi intervento debba essere realizzato all'interno di una ZR (Zona di Rispetto) delle captazioni idropotabili dovrà seguire le disposizioni indicate nella D.G.R. del 10 aprile 2003 n. VII/12693 riguardante la “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto”- con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi parcheggi e strade;
- nella ZR e nella ZTA valgono le disposizioni/divieti/vincoli indicati all'art. 94 del D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni indicante la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”.

4 Sistema Informativo Territoriale

Relativamente alla componente in oggetto si ricorda la procedura per l'aggiornamento dei livelli informativi, con particolare riferimento all'area urbanizzata della proposta di variante di PGT.

5 Conformità alle norme del PTCP

La Provincia si riserva di effettuare un più puntuale approfondimento con conseguenti formali determinazioni in relazione alla valutazione di compatibilità della variante di PGT con il PTCP ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(dott. Antonio Endrizzi)

IL DIRIGENTE
(dott. Franco Binaghi)

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del
T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

IL REFERENTE ISTRUTTORIO
(dott.ssa Adriana Paolillo)
TEL. 031/230485
adriana.paolillo@provincia.como.it

IL REFERENTE URBANISTICO
(Arch. Silvia Mazzella)
TEL. 031/230204
silvia.mazzella@provincia.como.it

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA**1- Valutazioni di Carattere Generale**Controdeduzione:

Con riferimento al Sistema di Monitoraggio si precisa che anche a fronte dell'analisi del trend demografico, riportato nel documento di scoping, la variante urbanistica ha operato una significativa riduzione delle capacità edificatorie conferita dalla vigente strumentazione urbanistica agli ambiti di trasformazione, differenziata, in relazione alla sostenibilità della nuova edificazione rispetto all'intorno di valore ambientale, in cui i medesimi sono inseriti.

In generale l'articolazione del territorio per ambiti omogenei, definiti a seguito di un sopralluogo urbanistico dei luoghi, ha ridotto in modo importante, gli indici edificatori conferiti ai lotti liberi e di completamento, così come esplicitato e rappresentato negli elaborati del Piano delle Regole.

2- Ambiti di trasformazioni proposti

Ambito Pdc1- Si richiedono chiarimenti in merito al riconoscimento di "edificato esistente" dei contesti interessati dai manufatti funzionali alla trattoria oltre che dal parcheggio, il quale interessa un'area piu' ampia rispetto a quanto inserito nell'ambito sottoposto a Permesso di Costruire Convenzionato ed appartiene alla rete ecologica provinciale

Controdeduzione:

La superficie con destinazione a parcheggio esistente si limita ai contesti non classificati quali ambiti boscati nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

Si rettifica l'elaborato grafico n° 3 e l'allegato 3a nel merito del computo del consumo di suolo dell'area e non quale riconoscimento dello stato dei luoghi, in considerazione dell'appartenenza dei contesti alla rete ecologica.

3- Specifici ambiti tematici3.1.1- Rete ecologica e consumo di Suolo3.1.1.1 – Rete Ecologica.

Come già controdedotto al punto precedente in relazione al comparto PdC1, si provvede a rettificare la rete ecologica e i calcoli di consumo di suolo.

Nel merito delle restanti previsioni si riconosce l'appartenenza dei contesti agricoli e boscati alla rete ecologica provinciale e si precisa la rappresentazione grafica della medesima, in particolare nelle aree di frangia del tessuto urbano consolidato, così come rappresentato nelle tavole 14a, 14b, 14c – Progetto di P.G.T..

In relazione alla prosecuzione della viabilità in progetto di via De Gasperi si precisa meglio attraverso un disposto normativo puntuale del piano delle regole le modalità operative di intervento rispetto ai contesti. Il nuovo tracciato viario è rappresentato negli elaborati di piano a titolo indicativo, verrà successivamente meglio definito nel progetto definitivo dell'opera pubblica.

Il valletto rilevato, non è sottoposto al vincolo del reticolo idrico minore e pertanto non ha la relativa fascia di rispetto idraulica. Verrà comunque indicato nel testo della norma puntuale che, nell'ambito del progetto dell'opera pubblica, dovrà essere preservato il valletto da un punto di vista ambientale. Per quanto attiene la previsione di nuovo impianto tecnologico si demanda alla controdeduzione all'osservazione n° 1.

3.1.1.1 – Consumo di Suolo

Si provvede a rettificare l'elaborato n° 3 relativo al Calcolo del Consumo di Suolo in relazione dell'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P, così come concertato con i referenti della Provincia di Como in sede di svolgimento della 2^ conferenza VAS.

3.1.2 – Gestione dei Boschi

Si demanda alla controdeduzioni alle osservazioni del parere espresso da Regione Lombardia-Settore Foreste.

3.1.3 – Aree agricole

Si prende atto del parere espresso

3.1.4 – Aree protette e Siti Rete Natura 2000

Per quanto attiene i pareri espressi dal Parco Groane, quale Ente gestore del SIC della Fontana del Guercio si demanda alle controdeduzioni formulate in precedenza.

In riferimento alla proposta di Parco Regionale si precisa che il Comune di Benna è fuoriuscito dal PLIS della Brughiera poiché aveva in essere un progetto per la realizzazione di un nuovo PLIS che coinvolgeva diversi comuni, sino ad unirsi al PLIS del "Zoc del Peric".

A seguito della non adesione di uno dei comuni, il cui territorio aveva la funzione di collegamento tra gli ambiti posti ad est ed ad ovest, il progetto non ha potuto avere un proseguo.

Si ripropone pertanto, nell'ambito del P.G.T., la proposta di adesione ad un Parco Regionale, con la conseguente procedura amministrativa dovuta.

3.1.5 – La salvaguardia del patrimonio storico- artistico e degli alberi monumentali

Si aderisce alla richiesta di introdurre una fascia di rispetto ai sensi dell'art. 18 delle norme del P.T.C.P. alla chiesa della Beata Vergine Maria di Loreto

3.1.6 – Componente Geologica

Si provvede ad effettuare quanto richiesto.

Si prende atto altresì dei suggerimenti e dei pareri espressi in relazione ai restanti punti.

G) ARPA LOMBARDIA**Class. 6.3 - Fascicolo 2018.4.43.11 - ARPA LOMBARDIA****Prot. n° 3499 del 12.07.2018 - Comune di Brenna**

Class. 6.3

Fascicolo 2018.4.43.11

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI BRENNIA
VIA GRIMELLO N.2
22040 BRENNIA (CO)
Email: comune.brenna@pec.provincia.como.it

e. p.c.

Oggetto : Comune di Brenna; variante generale al PGT e PUGSS e relativa procedura di VAS e Valutazione di Incidenza sul SIC "Fontana del Guercio"- nota di commento alla documentazione proposta.

In merito alla Vostra comunicazione, protocollo 0002298 (partenza Cat.6 Cl. 1) del 14 maggio 2018, con cui si convocava la II Conferenza di VAS, indetta per il giorno 12 luglio 2018, e si metteva a disposizione la documentazione relativa alla proposta di variante generale al PGT comunale, di seguito si riportano le osservazioni formulate da personale tecnico di questa Agenzia, che fanno seguito alla nota protocollo arpa_mi.2018.0038958 del 12 marzo 2018 relativamente ai contenuti del documento di Scoping.

Sono stati esaminati i documenti messi a disposizione sul sito web comunale e sul portale regionale articolati in Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, Relazione di Piano, Studio di Incidenza e relativi allegati cartografici.

Prima di entrare nel merito delle analisi si ritiene opportuno premettere che le competenze di ARPA sono specificatamente indirizzate alla tutela ambientale, ed in particolare alle criticità legate all'inquinamento e depauperamento dell'ambiente. Pertanto il contributo della presente Agenzia relativamente al RA della variante sarà limitato agli aspetti di competenza, considerato che il tema legato alla paesaggistica e le coerenze con il PTR e il PTCP sono di competenza di altri Enti.



Premesse

In data 16 marzo 2018 ha avuto luogo la prima conferenza di valutazione: nel verbale redatto a sunto dell'incontro è evidenziata la volontà dell'Amministrazione comunale di recepire i suggerimenti trasmessi dai vari portatori di interesse ed Enti, tra cui le osservazioni formulate da questo Dipartimento.

Nel DdP, facendo riferimento agli obiettivi dei Piani sovraordinati, il redattore assegna alla variante il compito di definire dei collegamenti di rete ecologica di interesse sovracomunale anche con i Comuni contermini e delle connessioni attraverso la definizione di una rete ecologica comunale.

L'Amministrazione intende tutelare le risorse naturali nonché i biotopi lungo le rive dei corsi d'acqua sottoponendo gli ambiti territoriali al vincolo di Parco.

Ulteriore obiettivo di Piano è la valorizzazione dei contesti agricoli e delle aree boscate anche nella loro valenza produttiva.

Agli indirizzi puntuali di recupero dei centri storici verranno introdotte azioni volte alla riqualificazione dei comparti dismessi interni al TUC in linea ai contenuti della L.R. 31/2014 e s.m.i. volti al contenimento dell'uso del suolo.

Osservazioni

Si realizza che il DdP ha importato dal Rapporto Ambientale la sostenibilità degli orientamenti iniziali declinati per specifico comparto ambientale e tematica legata ad indirizzi strategici del PGT.

Come già osservato in fase di Scoping, si ritiene positivo dal punto di vista gestionale che il Comune abbia acquisito i contenuti di cui alla D.G.R. n. 6738 del 2017 sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA.

Si evince da quanto affermato nel DdP e da presa visione dell'elaborato "Relazione geologica", allegato alla documentazione, che la medesima relazione tecnica è quella adottata col PGT vigente e prodotta secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/2008, tuttavia nell'allegato 13 della D.G.R. n. 2616 del 2011 la tabella 2 elenca il Comune di Brenna tra quanti hanno concluso l'iter di aggiornamento del PGT al quadro del dissesto vigente secondo di cui all'art. 18 delle Norme di Adeguamento al PAI.

In fase di proposta della revisione al PGT lo scrivente Dipartimento aveva elencato una serie di indicazioni finalizzate alla verifica del dimensionamento di Piano; si prende atto che l'Amministrazione abbia provveduto a far redigere degli allegati tematici volti ad illustrare il dimensionamento di Piano e l'applicazione dei dettami della L.R. 31/14 alla variante di Piano (allegato 3b).

Si apprende che il Comune ha previsto zone di riqualificazione paesaggistica ed ambientale con conseguente restituzione di aree alla rete provinciale, seppur tuttavia abbia, anche se con significativa riduzione degli indici edificatori, mantenuto le previsioni di Piano anche per quei contesti prossimi al TUC; a tal proposito si ribadisce quanto asserito in fase di Scoping ovvero la proposta di escludere dalla proposta urbanistica quegli ambiti insistenti in zone marginali (AT



1, AT 2 AT 3) che nel corso di vigenza del Piano non avessero riscosso successo dal punto di vista immobiliare. Dalle schede d'ambito inserite nel documento 3b) si rileva che i parametri urbanistici di cubatura realizzabile sono stati ridotti, la zona di concentrazione volumetrica in capo agli ambiti è stata concentrata a margine dell'edificato con restituzione al contesto naturale proprio delle aree in maniera più o meno sostanziale ($T1, T3 > T2$). Si osserva che seppur rispettando la norma, L.R. 31/2014 e L.R. 16/17, e quindi la volontà di contenere il consumo di suolo e di rispettare un bilancio ecologico pari a zero, in assenza di una pressante richiesta realizzativa, l'Amministrazione avrebbe potuto virtuosamente stralciare gli Ambiti a progetto, peraltro ubicate in zone marginali dall'elevato valore ambientale e paesaggistico e con evidenti carenze strutturali, a favore di una riqualificazione e riuso dell'esistente in contesti urbanizzati.

Si evidenzia che, rispetto a quanto sopra asserito, il proponente non abbia verificato le disponibilità residue interne all'edificato con la stima delle possibilità insediabili dai P.I.I. e P.L. governati dal Piano delle Regole rispetto alle previsioni insediative future.

Si sottolinea che è assolutamente superfluo il calcolo effettuato volto a garantire il rispetto del residuo di consumo di suolo definito a livello provinciale dal PTCP dal momento che, come già ricordato nella nota di osservazione al documento di Scoping, il legislatore ha specificato all'articolo 5 della L.R. 31/2014, così come modificato dalla L.R. 16/2017, che "i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. ..." (comma 4), di fatto "congelando" le previsioni di espansione territoriale comunale alla proposta di PGT.

Relativamente al calcolo previsionale fatto nel documento "Dimensionamento di Piano" si chiede di verificare il numero "totale abitanti esistenti con abitanti insediabili a seguito della variante al PGT" che sembra essere stato erroneamente incrementato rispetto alla somma dei due addendi proposti.

Per quanto riguarda la proposta di recupero del patrimonio edilizio esistente, che potrà avvenire sia nell'ambito delle funzioni artigianali che in funzioni residenziali, in capo ai comparti identificati dal Piano delle Regole (PdR 10- via al Banco, PdR 1 – via Galilei – via Roma, PdR 2 – via Volta – via Roma, PdR 3 – via Leonardo – via Roma PdR 5 – via Marconi, PdR 8 – via Resegone – via Milano, PdR 9 – via De Gaspari), e comunque per tutte quelle aree già edificate soggette a recupero, qualora le stesse siano state utilizzate per attività artigianali e/o industriali, si chiede che, prima di prevedere nuove realizzazioni e/o riutilizzi siano svolte delle indagini preliminari volte ad identificare eventuali contaminazioni del terreno; si evidenzia che ai fini del riutilizzo di suddette aree dovranno essere garantiti la salubrità dei suoli e rispettati i limiti (CSC) per specifica destinazione imposti a livello legislativo dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla parte IV.

Per la prevista realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico o privati si chiede che il numero totale degli stalli rispetti i rapporti minimi fra destinazioni e spazi da riservare a



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como e Varese

parcheggio così come previsti nella L. 765/67 art. 18, D.M.1444/68, L.122/89 art.2.

Per quanto riguarda l'integrazione del Piano dei servizi con il Piano Urbano di Gestione dei Sottoservizi del Sottosuolo si rileva che la relazione di illustrazione dello stato di fatto delle strutture di rete e delle previsioni attuative di completamento e manutenzione delle reti stesse è stato inglobato nel R.A..

Si osserva che le schede illustrative degli ambiti, intesi come ambiti di trasformazione (PL e PdC) e strumenti attuativi in capo al Piano delle Regole (PdR), nella tipizzazione delle reti evidenziano, salvo rare eccezioni, l'assenza di rete fognaria che è lasciata allo stato di progetto. Tale mancanza, rilevabile anche nella tavola tematica, rappresenta un ostacolo alla sostenibilità del progetto di Piano, nonché al raggiungimento degli obiettivi del PGT e dei Piani sovraordinati. Si sottolinea tuttavia che nella tabella riassuntiva del PUGSS, quale parte integrante del R.A., la progettazione è solo per la rete di acque bianche mentre viene garantita come esistente la rete mista (salvo che per i PL e i PdC inseriti nel DdP).

Si chiede che vengano allineati i contenuti della documentazione fornita in seguito alla verifica della correttezza delle affermazioni e comunque si evidenzia che la separazione delle reti deve garantire lo smistamento delle acque reflue, che devono conferire ad un idoneo sistema di trattamento, dalle acque meteoriche che possono essere trattenute in vasche idoneamente dimensionate per il rilascio regolato nel sottosuolo o in corpo idrico superficiale o sversate direttamente in corpo idrico a fronte di un idoneo studio che garantisca la capacità del corso d'acqua di far defluire le portate in alveo evitando le esondazioni dello stesso.

A tal proposito si rammenta all'Amministrazione comunale che con la pubblicazione sul BURL in data 27 novembre 2017 è entrato in vigore il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica. Tale regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2016, art. 7, ha definito gli ambiti territoriali di applicazione (suddivisione del territorio regionale in aree a differente criticità idraulica) e previsto una serie di adempimenti per i Comuni e per chi realizza interventi che ricadono nell'ambito di applicazione del principio di invarianza idraulica; in particolare i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio al r.r. entro 6 mesi (28 maggio 2018), decorsi i quali i Comuni sono comunque tenuti ad applicare il r.r. (art. 6). Il R.R. (art. 14) prevede la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, che insieme con il documento semplificato del rischio idraulico comunale, da redigere entro 9 mesi (28 agosto 2018), saranno da allegare alla componente geologica del PGT, quali studi di supporto. L'adeguamento del PGT alla L.R. 12/2005 e al R.R. sarà da prevedersi nei tempi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 31/2014 per il PdS ovvero per lo Studio geologico come detto sopra.

Si segnala che è stata proposta dalla Giunta Regionale (DGR n. XI/128) una prevista disapplicazione temporanea, per un periodo di 6 mesi, del Regolamento regionale 7/2017 per le istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente agli interventi riconducibili all'art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) limitatamente ai soli ampliamenti. Non viene pertanto prorogata la data di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 per gli interventi di nuova costruzione (riconducibili all'art. 3, comma 2 lettera a) e per le infrastrutture

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0332327751 fax 0332313161



stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi, per i quali il regolamento stesso si applica a partire dal 28 maggio 2018.

Il comune di Brenna è interessato dalla proposta di realizzazione di vasche di accumulo per acque di prima pioggia, tale previsione deriva da uno studio di fattibilità redatto da Valbe Servizi; si chiede che tale studio sia rivisto in base ai criteri di cui al R.R. 7/2017 in modo che anche la localizzazione proposta delle stesse sia coerente col dimensionamento richiesto. Per quanto concerne l'invarianza idraulica e idrologica (ai sensi della L.R. 4/2016), il Comune di Brenna ricade nelle Aree A "Comuni ad alta criticità", così come definito all'articolo 7 "Individuazione degli ambiti territoriali di applicazione" del "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)" (D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829).

Si ricorda dunque che per le aree A le Portate limite ammissibili (ulim) sono pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento ovvero le portate scaricate devono essere contenute entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore per cui il gestore del ricettore può quindi imporre limiti più restrittivi dei massimi stabiliti dal regolamento.

L'Amministrazione segnala l'impossibilità di rilevare eventuali problematiche di criticità relative alla fornitura di acqua potabile in quanto non sono stati forniti alcun tipo report degli interventi effettuati sulla rete acquedotto per cui sarà da prevedere un'ideale campagna di rilievo dello stato della rete. Si segnala che sarebbe opportuno calcolare un bilancio idrico a livello comunale per stabilire la sostenibilità dei consumi attuali e previsti con le azioni di Piano rispetto alle risorse, evidenziare la percentuale delle perdite e attuare sistemi di controllo delle perdite nonché di risparmio idrico.

Si realizza che senza dati precisi dello stato della rete sarà impossibile applicare il monitoraggio di Piano laddove tra gli indicatori di stato sono presenti il "consumo di acqua" e la "copertura della rete acquedottistica".

Si rinvia alla Legge Regionale n. 31/2015, volta ad incrementare il risparmio energetico e a ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna. Al Comune sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme e di redazione dei Documenti di analisi dell'illuminazione esterna (Daie).

Si ricorda che all'articolo 11 (Norme transitorie e finali), comma 1, la suddetta L.R. specifica: "I piani dell'illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000 e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000, n. 17 'Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all'articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2."



Conclusioni

Si invita a prendere in considerazione le osservazioni formulate e le indicazioni fornite in merito alla normativa vigente in materia ambientale al fine di contenere le pressioni sulle matrici ambientali e ottemperare alle prescrizioni legislative. Si auspica che quanto sopra esplicitato sia recepito nella stesura definitiva del PUGSS e del successivo catasto del sottosuolo.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si attendono comunicazioni circa gli sviluppi del procedimento di VAS.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0332327751 fax 0332313161

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Esaminato il contributo formulato da ARPA – Lombardia si provvede a recepire i suggerimenti e la indicazioni formulate in particolare per quanto attiene il PUGSS ed il tema dell'invarianza idraulica ed idrogeologica, per cui già era previsto di indicare i disposti normativi di riferimento nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Si precisa che nei disposti normativi delle schede normative è già rappresentato ove la rete di acque chiare ed acque scure è in progetto e pertanto l'intervento edificatorio è sostenibile solo a fronte della realizzazione dei sottoservizi esistenti.

1) CORTI MIRKO**Prot. n° 3498 del 12.07.2018 - Comune di Brenna**

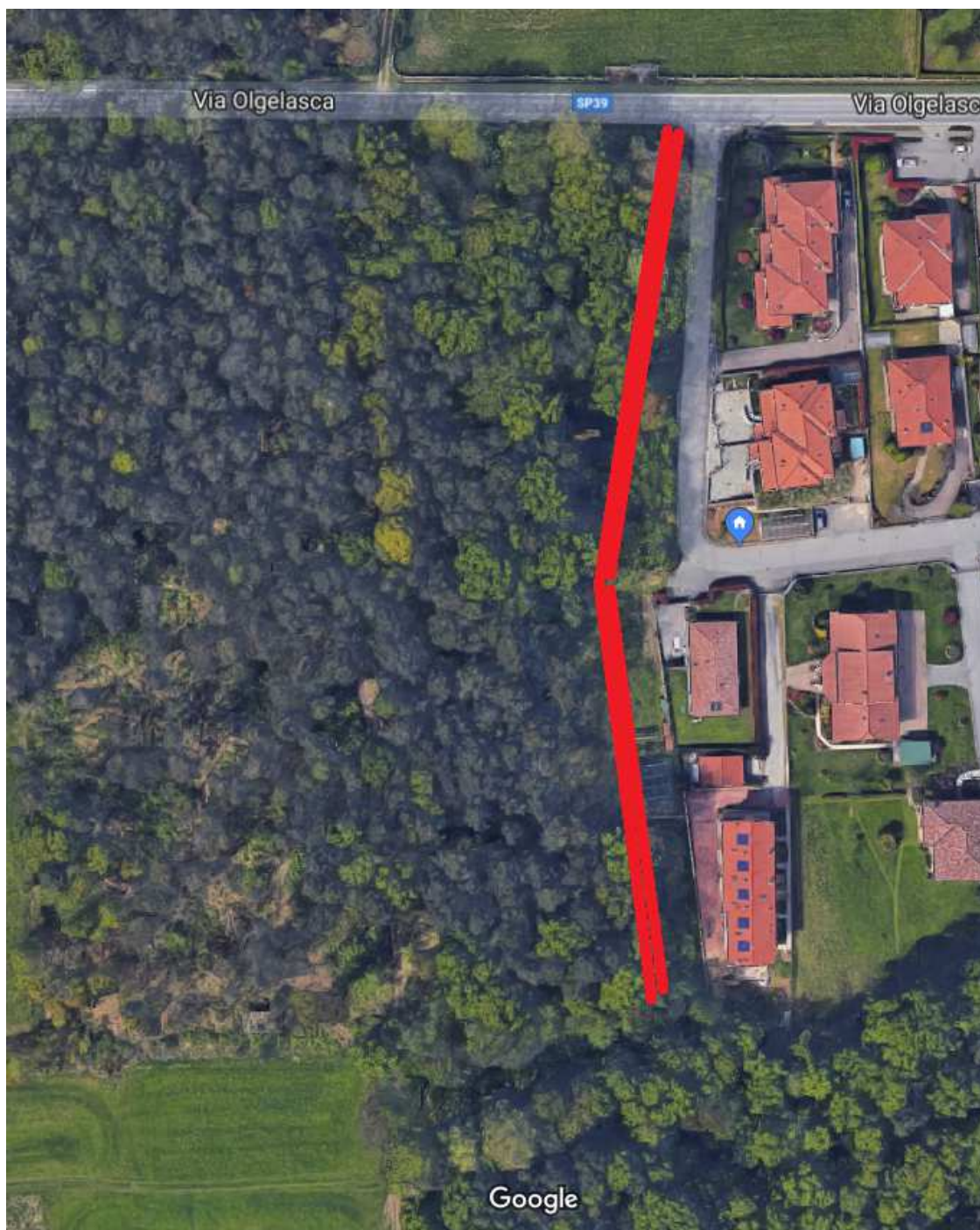
Spett. Ufficio Tecnico Comunale di Brenna,
in occasione della Seconda Conferenza di Valutazione Conclusiva di Verifica, con riferimento alla mia precedente segnalazione del 07/05/2018 protocollo n. 0002181, e considerata la vera finalità di una VAS, Vi ripropongo la mia contrarietà alla previsione di una strada a ridosso della roggia di Via De Gasperi.

Suggerisco di spostare la strada in proposta di almeno 15 metri di distanza dal canale (come da piantina allegata) in modo da lasciare lo spazio necessario per lo sfogo di eventuali tracimazioni in caso di piogge violente.

Tutto ciò considerato ritengo più sostenibile la bretella, da Voi già considerata, con lo sbocco di via Kennedy in zona Barzaghino, anziché quella ipotizzata in via De Gasperi.

Distinti saluti.

Mirko Corti



CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA PARZIALMENTE

La richiesta formulata può essere oggetto di un accoglimento parziale.

In particolare in considerazione della significativa difficoltà di rappresentare adeguatamente in un elaborato in scala 1:2000, quale è la base cartografica del piano del governo del territorio, la previsione viaria, si provvede ad inserire un disposto normativo particolare delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, in base al quale si demanda la realizzazione la puntuale definizione del nuovo tracciato viario, al progetto esecutivo dell'opera pubblica.